

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960

DECRETO FEDERALE

sul

mantenimento temporaneo delle disposizioni concernenti l'importazione di filmi

(Del 29 settembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 27 *ter* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1960,

decreta:

Art. 1

¹ Le pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate (positive o negative), voci 3706.01 e 3707.10/22 della tariffa doganale, possono essere importate soltanto con un permesso del Dipartimento federale dell'interno.

² Il Dipartimento dell'interno può esentare, in generale, dal permesso d'importazione:

- a. i filmi di formato inferiore a 16 mm;
- b. i filmi di dilettanti.

Art. 2

¹ Il Dipartimento dell'interno può stabilire dei contingenti individuali per l'importazione dei filmi da spettacolo.

² Il noleggio dei filmi da spettacolo, importati nei limiti del contingente individuale, è permesso solo al titolare del contingente. In circostanze speciali, il Dipartimento dell'interno può, nel singolo caso, ammettere eccezioni.

Art. 3

Il Dipartimento dell'interno può eseguire le inchieste necessarie ad accertare se le prescrizioni del presente decreto e le relative disposizioni esecutive siano osservate.

Art. 4

Il Dipartimento dell'interno può delegare alla sezione del cinema della sua segreteria la competenza a rilasciare i permessi di importazione (art. 1, cpv. 1) e a eseguire le inchieste (art. 3).

Art. 5

¹ Per il rilascio dei permessi sono riscosse tasse. Il Dipartimento dell'interno determina la tassa e i casi ove il permesso è rilasciato senza tassa o la tassa riscossa è in tutto o in parte rimborsata. Rimangono riservate le disposizioni dell'accordo internazionale del 22 novembre 1950 ¹⁾ per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.

² Le spese delle inchieste giusta l'articolo 3 sono a carico delle persone e delle ditte colpevoli, se l'inchiesta accerta delle infrazioni. Ne è presupposto una decisione penale conformemente all'articolo 6.

Art. 6

¹ È punito con la multa fino a diecimila franchi o con gli arresti fino a tre mesi

^{1°} Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1, capoverso 1, e dell'articolo 2, capoverso 2,

^{2°} chiunque, relativamente a pellicole cinematografiche impressionate, fornisce indicazioni inveritiere agli organi ufficiali competenti, per ottenere il permesso di importazione o l'importazione esente da permesso, per eludere in tutto o in parte il pagamento delle tasse o per ottenere il rimborso di esse,

^{3°} chiunque impedisce un'inchiesta aperta conformemente all'articolo 3 in una siffatta inchiesta fornisce indicazioni incomplete o inveritiere agli organi competenti,

^{4°} chiunque contravviene alle disposizioni esecutive emanate dal Dipartimento dell'interno in virtù del presente decreto.

Le due pene possono essere cumulate. Se l'azione è stata commessa per negligenza, la pena è la multa fino a cinquemila franchi.

² Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero.

³ Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in nome di essa. Tuttavia, la persona giuridica o la società risponde solidalmente per le multe e per le spese.

⁴ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spetta alle autorità cantonali, salvo che il Consiglio federale non li deferisca alla Corte penale federale.

1) RU 1953, 473.

⁵ I Governi cantonali sono tenuti a comunicare immediatamente e senza spese al Ministero pubblico della Confederazione le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere.

Art. 7

Chiunque conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 è stato punito per aver commesso intenzionalmente una infrazione può, dal Dipartimento dell'interno, essere escluso per un determinato tempo dal rilascio di permessi per importare pellicole cinematografiche impressionate. Lo stesso vale per le ditte, i cui organi, procuratori o impiegati siano stati puniti.

Art. 8

Per quanto il presente decreto non disponga altrimenti è applicabile l'ordinanza del Consiglio federale del 17 dicembre 1956 ¹⁾ concernente il traffico delle merci con l'estero.

Art. 9

Giusta il trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 ²⁾ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein il presente decreto è parimente applicabile nel territorio del Principato del Liechtenstein.

Art. 10

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1961 ed è valido fino al 31 dicembre 1962.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Art. 11

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Presidente: **Gaston Clottu.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) RU 1956, 1675.

2) CS 11, 149.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Vicepresidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 settembre 1960.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960.

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

16 settembre 1960

Messaggio concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto 1960.

Le sfavorevolissime condizioni meteorologiche hanno, in particolare, fortemente compromesso il raccolto granario, cosicchè si presume che le forniture conterranno una tale percentuale di chicchi germogliati da renderle improprie alla panificazione. Occorre prendere delle misure speciali, intese ad assicurare i migliori impieghi sostitutivi, analoghe a quelle prese già per le annate 1954 e 1956. Si prevede che le forniture di grano germogliato supereranno quelle del 1954 (4600 carri ferroviari) pur restando inferiori a quelle del 1956 (10 700 carri). Per la legislazione che regge questo settore, la facoltà di emanare gli adeguati provvedimenti deve essere data al Consiglio federale dalle Camere, mediante un decreto federale urgente, di validità limitata e fondato sui pertinenti articoli costituzionali (1960, II, ted. p. 817, franc. p. 805 — 16. IX. 1960, N. 8106).

8 settembre 1960

Messaggio concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta di Untervaldo Soprasselva.

L'8 maggio 1960, gli elettori di Untervaldo Soprasselva hanno approvato, con 1148 voti contro 778, una modificazione dell'articolo 8 della Costituzione cantonale, intesa a rendere possibile l'istituzione di imposte indirette cantonali e comunali. Avendo accertato che la modificazione, la quale del resto non concerne se non il diritto pubblico cantonale, non contiene nulla di contrario alla Costituzione della Confederazione, il messaggio propone di accordare la garanzia federale e presenta l'abituale decreto federale d'approvazione (1960, II, ted. p. 825, franc. p. 813 — 8. IX. 1960, N. 8105).

Decreto federale sul mantenimento temporaneo delle disposizioni concernenti l'importazione di film (Del 29 settembre 1060)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1960
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.09.1960
Date	
Data	
Seite	1248-1252
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 114

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.